

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sull'esecuzione dell'articolo 6a OIPU

del 1° giugno 2019

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),*

visto l'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 giugno 2008¹ sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU),

emana le istruzioni seguenti:

Numero 1 Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano la procedura di restituzione dell'indennità per perdita di guadagno ai sensi della legge federale del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) da parte dei richiedenti di un intervento di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale nei casi in cui è stato conseguito un cospicuo introito.

Numero 2 Scopo

¹ Le presenti istruzioni definiscono come vadano intesi nei singoli casi i termini «cospicuo» e «adeguato» utilizzati nell'articolo 6a capoverso 1 frase introduttiva risp. capoverso 1 lettera a OIPU.

² Assicurano la parità di trattamento dei richiedenti.

Numero 3 Introito

¹ L'introito risulta dai proventi dell'evento dedotte le spese derivanti dal suo svolgimento.

² Non possono essere conteggiate nelle spese le indennità a enti promotori, partecipazioni di terzi ai proventi nonché investimenti a favore della promozione delle nuove leve.

³ Nel caso di eventi ricorrenti, è possibile dedurre dai proventi eventuali perdite risultanti dall'edizione precedente.

⁴ In casi motivati, dall'introito secondo il capoverso 1 è possibile costituire accantonamenti in relazione diretta con l'evento (ad es. contenziosi pendenti, pretese di risarcimento di terzi).

⁵ Gli accantonamenti per eventi futuri possono essere dedotti unicamente dopo il versamento a favore del fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

¹ RS 520.14

² RS 834.1

⁶ Un introito è considerato cospicuo se, dopo le deduzioni di cui ai capoversi 3 e 4, supera i 300'000.- franchi.

Numero 4 Versamento al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

¹ In caso di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale, l'UFPP verifica, d'intesa con la SG DDPS, se è stato conseguito un introito cospicuo.

² Se l'introito è cospicuo, per ogni evento occorre versare un terzo dell'introito all'UFAS a favore del fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, ma al massimo l'importo delle indennità di perdita di guadagno versate ai militi della protezione civile impiegati giusta l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Se oltre alla protezione civile è coinvolto anche l'esercito, il terzo da versare viene calcolato una sola volta per entrambi insieme.

³ Per calcolare l'importo da restituire, per ogni giorno di servizio prestato si considerano 2/3 dell'indennità totale ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1 LIPG.

⁴ L'UFPP comunica per scritto al richiedente l'ammontare dell'importo da restituire e informa l'UFAS.

⁵ L'UFAS provvede alla riscossione.

Numero 5 Obblighi dei richiedenti

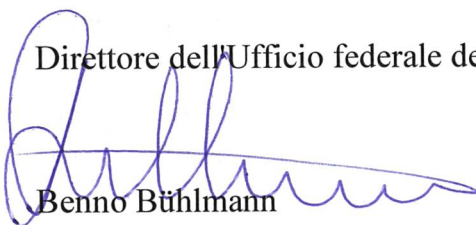
¹ Se richiesto, il richiedente è tenuto a presentare all'UFPP il conteggio finale dettagliato dell'evento non appena è disponibile (art. 6a cpv. 1 lett. b OIPU).

² L'importo da restituire deve essere versato dal richiedente all'UFAS a favore del fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno entro 30 giorni dalla notifica della relativa decisione.

Numero 6 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° giugno 2019 e sono applicabili al più tardi fino al 31 dicembre 2024.

Direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione



Benno Bühlmann